



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto rep. n. 39/2020 stipulato con l'OE Security Service S.r.l. per i servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco- CIG 7772098A28 e contestuale autorizzazione all'attivazione del servizio di vigilanza armata per la nuova sede aggiuntiva di AIFA, in Roma, via del Tritone n. 142.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 1 lett.c) in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del Codice in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *“il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)“;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 892 del 01/06/2018 recante *“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”* all'interno del quale è stato inserito l'acquisto dei servizi in parola, inclusivo dell'ipotesi di rinnovo, con il CUI n. S97345810580201900006;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il contratto, rep. n. 39/2020 CIG7772098A28, stipulato con l'OE Security Service S.r.l. per i servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per una durata presumibile di circa 20 mesi e per un corrispettivo massimo per i servizi in argomento di euro 474.320,00 (quattrocentosettantaquattrotrecentoventi/00) oltre IVA, pari alla tariffa oraria per singola FTE di euro 19,36/h oltre IVA per il monte ore stimato in n. 24.500 ore, autorizzato con determina del Direttore generale n. 617/2020 del 19/05/2020;

Vista la determina del Direttore generale n. 12/2022 del 12/01/2022, con la quale è stato autorizzato il rinnovo, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del medesimo - ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del predetto contratto CIG 7772098A28 per ulteriori 12 mesi e per un ulteriore importo massimo di euro 288.231,68 (duecentottantottomiladuecentotrentuno/68) oltre IVA;

Preso atto che detto contratto CIG 7772098A28 avrà durata sino al completo esaurimento del predetto budget massimo contrattualmente previsto, come ut supra implementato in occasione del rinnovo, e comunque non oltre la data stimata del 15/01/2023, salva diversa determinazione dell'AIFA;

Preso atto della nota prot. AIFA n. 46310/P del 15/04/2022, con la quale il fornitore Security Service S.r.l. ha richiesto di vedersi riconosciuto un incremento, pari al +3,9%, della tariffa oraria, contrattualmente stabilita in euro 19,36 oltre IVA, in modo da potersi veder riconosciuta, con decorrenza da maggio 2022, una tariffa oraria pari a euro 20,11 oltre IVA, in ragione del generale rincaro delle materie prime e in particolare di benzina, gasolio, energia elettrica, ecc. nonché dei maggior costi sostenuti per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto AIFA derivanti dall'attuale situazione pandemica, allegando ampia documentazione a comprova;

Vista la nota prot. n. 51867/A del 02/05/2022 alla quale integralmente si rimanda, con la quale il DEC del contratto, dopo aver proceduto ad un'attenta valutazione della copiosa documentazione prodotta dall'OE a sostegno della propria richiesta, ha ritenuto congrua la percentuale di aumento della tariffa oraria richiesta dal fornitore nella misura del +3,9%, a fronte di un incremento su base annua del +6,5 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) rilevato dall'ISTAT nel mese di marzo 2022 (All. 1) e, confermando la regolarità e correttezza delle prestazioni sinora eseguite dalla Security Service S.r.l., ha quindi proposto al RUP di procedere con la richiesta modifica della tariffa oraria indicata in contratto;

Visto l'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati, previa autorizzazione del RUP, senza una nuova procedura di affidamento se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni *"1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o*

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;

Ritenuto che la modifica richiesta non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto CIG 7772098A28 in quanto legate all’insorgere di una epidemia a livello mondiale e al perdurare della stessa;

Considerata infatti la situazione di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 insorta nei primi mesi del 2020, per arginare la quale sono state introdotte molteplici misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia, adottate tramite la legislazione straordinaria d’emergenza (a titolo esemplificativo D.L. n. 18 del 17/03/2020; D.L. n. 34 del 19/05/2020; D.L. n. 77 del 17/07/2020; D.L. n. 104 del 14/08/2020; D.L. n. 41 del 22/03/2021; D.L. n. 73 del 25/05/2021; D.L. n. 221 del 24/12/2021; D.L. n. 229 del 30/12/2021 e D.L. n. 1 del 07/01/2022);

Tenuto conto che le misure restrittive adottate per la tutela della salute pubblica in connessione al perdurare della pandemia (come lockdown e chiusure di esercizi) hanno pesantemente contribuito, tra le altre, al rallentamento delle attività lavorative e produttive, nonché dei trasporti e della circolazione delle merci, e all’aumento repentino dei prezzi nel settore delle materie prime, del gas, dell’energia elettrica, del petrolio e della benzina, determinando una inflazione sempre crescente e portando ad una recessione globale;

Vista la relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 della Corte Suprema della Cassazione *“Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”*, nella quale viene sancito il diritto alla rinegoziazione dei contratti privati e pubblici, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta nell’esecuzione dei contratti, in presenza di prestazioni interdette dalle misure di contenimento adottate per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19, ovvero, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi e nella quale è evidenziato che il principio generale di *“buona fede”*, che ha valore d’ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze, salvaguardando il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione;

Considerato che per le pubbliche amministrazioni tali indicazioni vanno evidentemente calate nel sistema normativo dei contratti pubblici e nel quadro dei principi di economicità, contenimento della spesa pubblica e di effettività dell’interesse pubblico sotteso alla corretta esecuzione della prestazione, in quanto la finalità del meccanismo revisionale *“è da un lato quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte; dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto”* (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 02/05/2019, n. 2841);

Vista la Delibera ANAC n. 598 dell'8 luglio 2020 che ha approvato l'Atto di segnalazione n. 7, *"Concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento"*;

Tenuto conto che nella su citata relazione il DEC propone, altresì, in ragione dell'avvenuta locazione della nuova sede aggiuntiva dell'Agenzia, sita in Roma alla via del Tritone n. 142, l'attivazione dei servizi di vigilanza armata anche per tale sede aggiuntiva a decorrere dal prossimo 20 giugno 2022, data in cui AIFA entrerà effettivamente in possesso di tale sede, come espressamente previsto all'art. 2 comma 3 del contratto CIG 7772098A28 in virtù del quale *"Nell'eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), l'AIFA a proprio insindacabile giudizio avrà la facoltà (omissis), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere al Fornitore Contraente di garantire, con un numero di G.P.G. che AIFA reputerà adeguato alla diversa sede, l'erogazione del servizio presso il/i nuovo/i e diverso/i immobile/i, alla stessa tariffa oraria per singola FTE pari a euro 19,36 oltre IVA e alle medesime condizioni contrattuali, in tale ipotesi resta fermo che non potrà essere superato l'importo complessivo massimo di euro 474.320,00 oltre IVA (pari a euro 19,36 per 24.500 ore) mentre potrà variare proporzionalmente la durata del contratto"*;

Preso atto del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua* con e-mail del 04/05/2022, con il quale è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 106 del Codice, in quanto la variante non eccede il 50% dell'importo del contratto in essere con il fornitore posto che l'importo massimo del contratto rimane invariato, non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata da un aumento generalizzato dei prezzi, legato ad una pandemia, assolutamente imprevista e imprevedibile per l'amministrazione, e che è legittima l'attivazione dei servizi di vigilanza armata per la nuova sede aggiuntiva AIFA sita in Roma, alla via del Tritone n. 142, a decorrere dal prossimo 20 giugno 2022, in quanto espressamente prevista in contratto (All. 4);

Visto il Modulo 232_01 di *"Richiesta Acquisti previsti nel Budget"*, trasmesso in data 06/05/2022 dall'Area Amministrativa, prot. n. 54579-06/05/2022-AIFA-AIFA-P del 06/05/2022 e assunto in pari data al prot. n. 54583-06/05/2022-AIFA-AIFA-A, con il quale, *"al fine di procedere a partire dal mese di maggio 2022 all'autorizzazione dell'aumento delle attuali tariffe orarie delle G.p.G., in accoglimento alle richieste urgenti dell'OE Security Service S.r.l., opportunamente motivate e documentate, nonché a partire dal 20 giugno 2022 all'attivazione dei servizi di vigilanza armata per la sede aggiuntiva dell'Agenzia, sita in Roma alla via del Tritone n. 142, in ragione della effettiva consegna di detto immobile"*, è stata richiesta una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del suddetto contratto CIG 7772098A28, nonché l'attivazione dei servizi di vigilanza armata anche per la nuova sede aggiuntiva AIFA sita in Roma, alla via del Tritone n. 142, a decorrere dal prossimo 20 giugno 2022;

Preso atto che tale modifica non comporterà ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale autorizzato con le sopra citate Determine del Direttore generale n. 617/2020 e n. 12/2022;

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto e dell'attivazione dei servizi di vigilanza per nuova sede aggiuntiva AIFA)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica nel contratto, rep. n. 39/2020 - CIG 7772098A28, stipulato con l'OE Security Service S.r.l. per i servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in virtù della quale viene stabilito un aumento nella misura del +3,9% alla tariffa oraria prevista in contratto.

A partire dal mese di maggio 2022 verrà pertanto riconosciuta alla Security Service S.r.l. una tariffa oraria pari a euro 20,11 oltre IVA.

2. E' altresì autorizzata, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del predetto contratto CIG 7772098A28, l'attivazione dei servizi di vigilanza armata presso la nuova sede aggiuntiva dell'Agenzia, sita in Roma alla via del Tritone n. 142, a decorrere dalla data di consegna della stessa ad AIFA.

A decorrere dal 20 giugno 2022, pertanto, l'OE Security Service S.r.l. dovrà garantire anche presso tale sede la prestazione dei propri servizi, secondo le indicazioni impartite dal DEC.

3. Resta fermo che il contratto CIG 7772098A28 avrà durata sino al completo esaurimento del budget massimo contrattualmente previsto. Quanto autorizzato con il presente provvedimento, infatti, non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale già autorizzato con Determine del Direttore generale n. 617/2020 e n. 12/2022.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente in data 11/05/2022 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- 1) Comunicato ISTAT;
- 2) Relazione del DEC.

Pubblicato sul profilo del committente in data 16/05/2022

